

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

### che modifica le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE relative a misure di lotta contro l'influenza aviaria in volatili diversi dal pollame

[notificata con il numero C(2005) 4663]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/862/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa per il pollame e altri volatili, che causa mortalità e disturbi che

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(3)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(4)</sup> GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 4).

possono rapidamente assumere proporzioni epizootiche, divenire una seria minaccia per la salute umana e animale e ridurre sensibilmente la redditività della pollicoltura. Esiste il rischio che l'agente patogeno possa introdursi attraverso il commercio internazionale di volatili vivi, diversi dal pollame, compresi quelli al seguito dei proprietari (uccelli da compagnia).

(2) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame <sup>(5)</sup>, prevede che gli Stati membri possano autorizzare l'importazione di volatili solo dai paesi terzi che sono membri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

(3) In seguito all'individuazione di influenza aviaria ad alta patogenicità in uccelli importati e in quarantena in uno Stato membro, la Commissione ha adottato la decisione 2005/759/CE, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari <sup>(6)</sup>, e la decisione 2005/760/CE, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività <sup>(7)</sup>.

(4) Sono stati riferiti nuovi casi di influenza aviaria in alcuni Stati membri dell'UIE. La sospensione del movimento degli uccelli da compagnia e delle importazioni di altri volatili da talune aree a rischio dovrebbe perciò essere estesa.

<sup>(5)</sup> GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

<sup>(6)</sup> GU L 285 del 28.10.2005, pag. 52.

<sup>(7)</sup> GU L 285 del 28.10.2005, pag. 60.

- (5) Il regolamento (CE) n. 998/2003 prevede vari regimi veterinari di controllo a seconda del numero e del paese d'origine degli animali. Per introdurre deroghe alla presente decisione, è opportuno ricorrere all'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, di tale regolamento e all'elenco dei paesi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione, del 16 aprile 2004, recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale <sup>(1)</sup>.
- (6) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano <sup>(2)</sup>, la commercializzazione di una serie di sottoprodotti animali, come gelatine per usi tecnici, materiali a uso farmaceutico e altri, provenienti da regioni della Comunità soggette a restrizioni di polizia sanitaria, è consentita in quanto tali prodotti sono ritenuti sicuri grazie a specifiche condizioni di produzione, lavorazione e uso atte a disattivare efficacemente eventuali agenti patogeni o a impedire il contatto con animali sensibili. Ai sensi dell'allegato VIII, capitolo III, sezione II, parte B, punto 7, del suddetto regolamento, la commercializzazione di guano non è soggetta ad alcuna condizione di polizia sanitaria.
- (7) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1774/2002, le misure di salvaguardia relative ai prodotti di cui agli allegati VII e VIII di tale regolamento sono approvate in conformità all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE.
- (8) Le decisioni 2005/759/CE e 2005/760/CE dovrebbero perciò essere modificate di conseguenza.
- (9) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
- a) provengono da un paese membro dell'UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte A dell'allegato I; o
- b) provengono da un paese membro dell'UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte B dell'allegato I, purché essi:
- i) prima dell'esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato alla decisione 79/542/CEE, o
- ii) dopo l'importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2000/666/CE, o
- iii) negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l'influenza aviaria utilizzando un vaccino H5 approvato per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, o
- iv) prima dell'esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a un test per individuare l'antigene o il genoma H5N1 ai sensi del capitolo 2.7.12 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*) effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2005/759/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1 è sostituito da quanto segue:

##### «Articolo 1

##### **Movimenti da paesi terzi**

1. Gli Stati membri autorizzano i movimenti da paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 uccelli e se i suddetti animali:

2. Nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 va certificata da un veterinario ufficiale, in base alla dichiarazione dei proprietari, nel paese terzo d'invio secondo il modello di certificato di cui all'allegato II.

3. Il certificato veterinario sarà completato da

- a) una dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario conforme all'allegato III;
- b) una conferma del seguente tenore:

<sup>(1)</sup> GU L 122 del 26.4.2004, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

«Uccelli da compagnia ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2005/759/CE.»

2) L'articolo 3 è sostituito da quanto segue:

«Articolo 3

La presente decisione non si applica al movimento verso il territorio comunitario di uccelli da compagnia vivi al seguito dei proprietari e provenienti da Andorra, isole Faerøer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.»

3) All'articolo 5, la data «30 novembre 2005» è sostituita da «31 gennaio 2006».

4) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2005/760/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 2 è sostituito da quanto segue:

«Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano le importazioni di volatili provenienti da o destinate a enti, istituti e centri riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione ai sensi della direttiva 92/65/CEE.

2. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni di:

a) uova da cova delle specie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), purché tali uova siano destinate:

i) a enti, istituti e centri riconosciuti di cui al paragrafo 1, o

ii) a incubatoi specifici riconosciuti dall'autorità competente, in cui non vengano contemporaneamente incubate uova di pollame e in cui le uova siano poste solo dopo una fumigazione che garantisca una decontaminazione efficace del guscio;

b) campioni raccolti da qualsiasi specie di volatile, confezionati in modo sicuro e inviati direttamente, sotto la responsabilità delle competenti autorità del paese di spedizione compreso nell'elenco dell'allegato, a un laboratorio riconosciuto in uno Stato membro a fini di diagnosi di laboratorio;

c) prodotti derivati da specie che soddisfano le condizioni di cui al capitolo II, lettera C; capitolo III, lettera C; capitolo IV, lettera B; capitolo VI, lettera C e capitolo X, lettera B dell'allegato VII e al capitolo II, lettera C; capitolo III, paragrafo II, lettera B; capitolo VII, lettera A, numero 1), punto a); capitolo VII, lettera B, numero 5) e capitolo X dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) prodotti derivati da specie che, secondo le norme comunitarie, non sono soggette a particolari condizioni zoosanitarie né a divieti o restrizioni per motivi di polizia sanitaria, compresi i prodotti di cui al capitolo III, numero III, dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002, se si tratta di guano mineralizzato di uccelli proveniente da paesi che, negli ultimi 12 mesi non hanno dichiarato la presenza di influenza aviaria ad alta patogenicità provocata da virus influenzale A, sottotipo H5N1.»

2) All'articolo 6, la data «30 novembre 2005» è sostituita da «31 gennaio 2006».

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

**ALLEGATO**

L'allegato I della decisione 2005/759/CE è sostituito da quanto segue:

**«ALLEGATO I****PARTE A**

Paesi membri dell'UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell'UIE di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):

—

**PARTE B**

Paesi membri dell'UIE che rientrano nel campo di competenza delle commissioni regionali dell'UIE di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), per:

- l'Africa,
- le Americhe,
- l'Asia, l'Estremo Oriente e l'Oceania,
- l'Europa, esclusi i paesi di cui all'articolo 3, e
- il Medio Oriente.»

—————